

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 406

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
30 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1929/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/997/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay** 10
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea** 11

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
- (2) È necessario salvaguardare i valori europei e promuovere lo sviluppo di un commercio estero equo. Gli effetti negativi della globalizzazione dovrebbero essere affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, mirante a instaurare elevati standard ecologici e sociali. L'assistenza accordata dal FEG dovrebbe essere dinamica e capace di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.

- (3) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica. Il FEG dovrebbe promuovere l'imprenditorialità, ad esempio attraverso microcrediti o aiutando a instaurare progetti cooperativi.
- (4) Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente in un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri possono quindi presentare congiuntamente una domanda di assistenza a titolo del FEG.
- (5) Le attività del FEG dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei Fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità
- (6) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾ (accordo interistituzionale) è applicabile dal 1° gennaio 2007 e il punto 28 fissa il quadro finanziario del FEG.
- (7) Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare dell'aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia necessario un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si dovrebbero evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.
- (8) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano considerate ammissibili a partire dal giorno in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati. Tenendo

⁽¹⁾ Parere del 13 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere dell'11 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

⁽⁴⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

conto della necessità di una risposta che miri in modo specifico al reinserimento professionale, occorre fissare una scadenza per l'utilizzo del contributo finanziario del FEG.

- (9) Lo Stato membro dovrebbe rimanere responsabile dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾. Lo Stato membro dovrebbe giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ottenuto.
- (10) L' Osservatorio europeo del cambiamento, con sede a Dublino, può assistere la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.
- (11) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (12) Il periodo di attuazione del FEG è collegato alla durata del quadro finanziario che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per cui forme di aiuto dovrebbero essere disponibili per i lavoratori in esubero per motivi legati al commercio a decorrere dal 1° gennaio 2007.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce il FEG, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale.

Il periodo di applicazione è legato alla durata del quadro finanziario applicabile dal gennaio 2007 al dicembre 2013.

2. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero per motivi legati al commercio.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 2

Criteria di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

- l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o
- l'esubero di almeno 1 000 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II,
- in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberanti abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi a titolo di dette circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.

Articolo 3

Azioni ammissibili

Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:

- misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.

Su iniziativa dello Stato membro, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.

*Articolo 4***Forma del contributo finanziario**

La Commissione concede il contributo finanziario in forma di versamento unico, eseguito nel quadro della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

*Articolo 5***Domande**

1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all'articolo 2. Lo Stato membro o gli Stati membri possono integrare ulteriormente la domanda.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) un'analisi motivata del legame tra gli esuberi programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura impreveduta di tali esuberi;
- b) l'identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
- c) una descrizione del territorio in questione e delle sue autorità, nonché di altri soggetti interessati, e dell'impatto previsto degli esuberi sull'occupazione locale, regionale o nazionale;
- d) il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
- e) la data o le date in cui la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati è iniziata o in cui ne è previsto l'inizio;
- f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
- g) l'autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario, a norma dell'articolo 18.

3. Tenendo conto delle misure adottate dallo Stato membro, dalla regione, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo (il FSE), le informazioni di cui al paragrafo 2 devono comprendere una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall'autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.

5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione valuta, in consultazione con lo Stato membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.

*Articolo 6***Complementarità, conformità e coordinamento**

1. L'aiuto del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.

2. L'aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

3. L'assistenza del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori in esubero a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori.

4. Secondo le rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento degli aiuti dei fondi comunitari.

5. Gli Stati membri si assicurano che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

*Articolo 7***Parità tra donne e uomini e non discriminazione**

La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

*Articolo 8***Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2. Tali compiti sono eseguiti in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.

*Articolo 9***Informazione e pubblicità**

1. Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L'informazione è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.

2. La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue comunitarie, che offra informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio.

*Articolo 10***Determinazione del contributo finanziario**

1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta a propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

L'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 12.

3. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro interessato.

*Articolo 11***Ammissibilità delle spese**

Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla data o dalle date in cui lo Stato membro interessato inizia a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e).

*Articolo 12***Procedura di bilancio**

1. Le modalità del FEG sono conformi alle disposizioni di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale, e a ogni eventuale revisione di tale punto.

2. Gli stanziamenti relativi al FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come accantonamenti nell'ambito della normale procedura di bilancio non appena la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato impegni.

3. Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all'autorità di

bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all'importo stabilito conformemente all'articolo 10 nonché una richiesta di storno dell'importo alla linea di bilancio del FEG. Le proposte possono essere raggruppate in lotti.

Gli storni attinenti al FEG sono eseguiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4. La proposta di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

- a) la valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;
- b) le prove che sussistono le condizioni di cui agli articoli 2 e 6;
- c) i motivi che giustificano gli importi proposti.

5. Contestualmente alla presentazione della sua proposta, la Commissione avvia una procedura di trilogò, eventualmente in forma semplificata, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto.

6. Il 1° settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.

7. Non appena l'autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta la decisione di concessione di un contributo finanziario.

*Articolo 13***Versamento e utilizzo del contributo finanziario**

1. In seguito all'adozione della decisione secondo l'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata.

2. Lo Stato membro utilizza il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro 12 mesi dalla domanda a norma dell'articolo 5.

*Articolo 14***Impiego dell'euro**

Nelle domande, nelle decisioni di concessione dei contributi, nelle relazioni di cui al presente regolamento e in ogni altro documento che vi si riferisca tutti gli importi sono espressi in euro.

*Articolo 15***Relazione finale e chiusura**

1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo

finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.

2. Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG.

Articolo 16

Relazione annuale

1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali, in particolare dal FES, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

2. La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:

- a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 31 dicembre 2011; e
- b) una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2. I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 18

Gestione e controllo finanziario

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi adottano le seguenti misure:

- a) verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo

efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

- b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità così come sono definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽¹⁾ e recuperare gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora a norma dello stesso articolo. Gli Stati membri notificano tempestivamente tali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. Lo Stato membro apporta le necessarie rettifiche finanziarie qualora si accerti un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare del tutto o in parte il contributo comunitario. Lo Stato membro recupera ogni somma persa in seguito ad un'irregolarità e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata nei termini stabiliti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.

3. Nell'esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. È di competenza di ciascuno Stato membro assicurare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica essa stessa l'esistenza di tali sistemi.

A tal fine, senza pregiudizio delle competenze della Corte dei Conti, né dei controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli sul posto, in particolare controlli a campione, sulle azioni finanziate dal fondo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

4. Lo Stato membro provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

*Articolo 19***Rimborso del contributo finanziario**

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato indicato a norma dell'articolo 12, la Commissione chiede allo Stato membro di rimborsare l'importo corrispondente del contributo finanziario ricevuto.
2. Se lo Stato membro non rispetta gli obblighi stabiliti nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione può imporre allo Stato membro il rimborso completo o parziale del contributo finanziario ricevuto.
3. Prima di adottare una decisione in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la Commissione procede a un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato membro un periodo di tempo determinato per formulare le proprie osservazioni.
4. Qualora, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione concluda che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, decide, se non è stato raggiunto alcun accordo e se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini stabiliti dalla Commissione, e tenuto conto di eventuali osservazioni dello Stato membro, nei tre mesi che seguono la fine del periodo suindicato di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo interamente o in parte il contributo del

FEG all'azione in questione. Ogni somma persa a seguito di una irregolarità accertata dà luogo ad un recupero; se la somma non è rimborsata nei termini previsti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.

*Articolo 20***Clausola di revisione**

In base alla prima relazione annuale di cui all'articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo,
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio,
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) n. 1928/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 ⁽²⁾ del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.
- (2) Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.
- (3) In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.
- (4) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel

corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

all'articolo 14, Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

- 1) paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:
«— 2 000 000 EUR per la Bulgaria,
— 2 000 000 EUR per la Romania.»;
- 2) paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il president

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

⁽²⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) n. .../2006 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

L'allegato 7, parte terza, sezione III (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1) al codice NC 0201 30 00 la definizione del contingente tariffario di 4 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate: Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)» è sostituita dalla seguente:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

«Carni bovine disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate»;

(2) Con decisione 2006/997/CE ⁽²⁾, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopramenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

2) alla voce «altre condizioni» sono inseriti i termini seguenti: «Paese fornitore Uruguay».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. E. ENESTAM

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) n. 1930/2006 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2006****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁾, ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC.
- (2) Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della NC e sono soggetti a un dazio del 6,5 %. A decorrere dal 1° gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della NC a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale.
- (3) Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. Tale esenzione dovrebbe essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la NC per il 2007, stabilita dal regolamento (CE)

n. 1549/2006⁽²⁾, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1° gennaio 2007.

- (6) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi doganali), sezione VI, capitolo 30 del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

- 1) la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente:

«6,5 (*)»

(*) Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»;

- 2) la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente:

«6,5 (*)»

(*) Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay

(2006/997/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
- (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay. È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Lettera della Comunità europea

Ginevra,

Signor ...,

a seguito dell'avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e l'Uruguay a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l'Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate per le «carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate» assegnato all'Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.

Per la Comunità europea



Lettera dell'Uruguay

(luogo)

Signor ...,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell'avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e l'Uruguay a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l'Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate per le "carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate" assegnato all'Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo.

A nome dell'Uruguay
